



NOTA OPERATIVA

N. 12/2022

OGGETTO: Gli amministratori e l'organo di controllo nelle società di capitali: nomina, funzioni e responsabilità.

1. Introduzione

La presente Nota Operativa si occupa della disciplina che riguarda gli amministratori e sindaci nello svolgimento del delicato e complesso ruolo di amministrazione e controllo delle società di capitali (società per azioni (S.p.a.), società in accomandita per azioni (S.a.p.a.), Società a responsabilità limitata (S.r.l.) o semplificata (S.r.l.s.)), mettendo soprattutto in evidenza i compiti e le responsabilità degli stessi.

Le società nel nostro ordinamento hanno un ruolo fondamentale per raccogliere energie e capitali per il compimento di vaste operazioni finanziarie, commerciali o industriali.

Esse si distinguono in società di persone e società di capitali e costituiscono una delle modalità di esercizio collettivo dell'impresa. Esulano dal concetto di società le forme di godimento collettivo dei beni, in quanto la società è una organizzazione attiva che si propone la realizzazione di un guadagno, non un organismo che si accontenta di godimento dei frutti.

Il Libro V del Codice civile contempla le varie tipologie di società, facendo una distinzione tra società di persone e società di capitali. Le società di capitali, a differenza delle società di persone, sono caratterizzate da un'autonomia patrimoniale perfetta.

L'organizzazione giuridica delle società di capitali è stabilita dalla legge, la quale fissa, con norme imperative, gli organi, le competenze di ciascuno e le modalità e i presupposti del loro funzionamento.

Gli organi sociali delle società per azioni, a responsabilità limitata e accomandita per azioni, sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di amministrazione, oppure l'amministratore unico;
- il Collegio sindacale o sindaco unico.

L'Assemblea è l'organo sovrano della società, in quanto nomina gli altri organi e i suoi componenti non sono nominati da nessuno, essendo tali in virtù della loro qualità di soci.

Il ruolo dell'Assemblea, come previsto dal Codice civile, è differenziato nell'ambito delle S.p.a. rispetto alle S.r.l. Infatti, nelle S.r.l. è possibile attribuire statutariamente all'Assemblea compiti e poteri di tipo gestorio, tipicamente attribuiti agli amministratori e, quindi, è il vero organo sovrano con poteri di istruzione nei confronti degli amministratori.